Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/07644
presentata da **SOTTANELLI GIULIO CESARE** il **03/02/2016** nella seduta numero **561**

Stato iter : **IN CORSO**

Assegnato alla commissione :
VI COMMISSIONE (FINANZE)

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , data delega **03/02/2016**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07644

presentato da

SOTTANELLI Giulio Cesare

testo di

Mercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561

SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la direttiva europea BRRD (bank recovery and resolution directive) ha introdotto regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e ha regolamentato il «bail in», il cosiddetto «salvataggio interno»;

tale direttiva fornisce alle cosiddette «autorità di risoluzione», ruolo che in Italia è svolto dalla Banca d'Italia, poteri e strumenti per: a) pianificare la gestione delle crisi; b) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; c) gestire al meglio la fase di «risoluzione»;

in caso di crisi bancarie si ricorre alla risoluzione quando una banca è in dissesto, quando misure alternative di natura privata come la ricapitalizzazione non evitano in tempi brevi il dissesto e quando la liquidazione non salvaguarderebbe la stabilità sistemica e l'interesse pubblico;

con il termine « bail in» si definisce la svalutazione di azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali);

l'articolo 48 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/(UE) e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (208) prevede che il bail-in è disposto: a) per ripristinare il patrimonio di una banca o società bancaria sottoposta a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, è sufficiente a prospettarne il risanamento; o b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passività in capitale;

ai sensi del successivo articolo 49 sono soggette al « bail-in» tutte le passività ad eccezione delle seguenti: 1) i depositi di importo fino a centomila euro (protetti dal sistema di garanzia dei depositi); 2) passività garantite come covered bonds e altri strumenti garantiti; 3) passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria (come i titoli detenuti in un conto apposito); 4) passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; 5) passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7

giorni; 6) debiti verso dipendenti, debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare;

in particolare, il medesimo articolo al comma 1, lettera c), esclude dal « bail in» «qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili»;

in base a tale disposizione sembrerebbe, quindi, che le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o per relazione fiduciaria (ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza, i titoli detenuti in un conto apposito) sarebbero esenti dal « bail in» –:

se non ritenga utile ed opportuno, anche per rassicurare i risparmiatori italiani, assumere iniziative per prevedere espressamente che tra le esclusioni del « bail in» sia considerato il cosiddetto «conto titoli», di cui all'articolo n. 1838 del codice civile (deposito di titoli in amministrazione), comprendendo sia i relativi interessi e/o dividendi sia le somme accreditate dei titoli venduti o cessati senza limite d'importo, eccetto gli eventuali titoli afferenti la banca depositaria. (5-07644)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 febbraio 2016

nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-07644

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'Onorevole Giulio Cesare Sottanelli, dopo aver premesso che dall'ambito di applicazione del bail-in sono escluse le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela, inclusi i titoli nell'apposito conto, chiede se non sia opportuno «anche per rassicurare i risparmiatori italiani, che tra le esclusioni del bail-in sia considerato il cosiddetto conto titoli di cui all'articolo 1838 codice civile (deposito di titoli in amministrazione), comprendendo sia i relativi interessi e/o dividendi sia le somme accreditate dei titoli venduti o cessati, senza limite d'importo, eccetto gli eventuali titoli afferenti la banca depositaria».

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'articolo 49, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 180 del 2015, esclude dall'ambito di applicazione del bail-in «qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili».

La norma recepisce le disposizioni dell'articolo 44, comma 2, lettera c) della BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che prevede un elenco chiuso di passività sottratte dall'applicazione del bail-in.

Il deposito di titoli in custodia o in amministrazione (conto titoli) di cui all'articolo 1838 del codice civile ha ad oggetto la custodia e l'amministrazione, da parte della banca, degli strumenti finanziari e dei titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi di investimento, etc.) di titolarità del cliente, i quali, in forza del principio di separazione patrimoniale ex articolo 22.1 del decreto legislativo 58 del 1998 (TUF), costituiscono patrimonio distinto e separato da quello della banca (e degli altri clienti) e quindi godono di protezione nelle procedure concorsuali a carico di questa.

In tale quadro, l'esclusione prevista dal citato articolo 49 comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 180 del 2015 risulta senz'altro riferibile all'obbligo della banca (in risoluzione) concernente la restituzione dei titoli della clientela detenuti e/o amministrati dalla banca stessa.

Quanto invece alle somme di denaro della clientela detenute presso la banca (liquidità e denari accreditati sul conto a titolo di interessi, di dividendi o di controvalore dei titoli in caso di vendita), per esse non opera la predetta separazione patrimoniale, che è prevista solo per la liquidità detenuta dagli intermediari non bancari e non anche per quella detenuta dalle banche (articolo 22.1 TUF).

Le somme della clientela, ove rientranti nella nozione dei depositi ammessi alla protezione dei sistemi di garanzia dei depositanti, godrebbero delle relative tutele: i depositi non sono soggetti a bail-in fino all'importo di euro 100.000, applicato a tutta la liquidità del cliente; oltre tale soglia, il credito del depositante, che sia persona fisica, microimpresa, piccola o media impresa beneficia

comunque della tutela accordata dalla cosiddetto « depositor preference», essendo soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori chirografari (nuovo articolo 91, comma 1-bis, TUB).

In ogni caso, gli interventi normativi in materia di bail-in devono essere coerenti con le prescrizioni della BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che prevedono un elenco chiuso e non estensibile di esclusioni dal bail-in stesso.